

DELIBERAZIONE 9 OTTOBRE 2018

495/2018/S/COM

**DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ E PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI
PRESENTATA DA EDISON ENERGIA S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1036^a riunione del 9 ottobre 2018

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lettere a) e c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14) recante attuazione della direttiva 2012/27/UE;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità 18 aprile 2018, DSAI/28/2018/com (di seguito: determinazione DSAI/28/2018/com);

- il Protocollo di Intesa integrativo in materia di tutela del consumatore tra l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità del 23 ottobre 2014.

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione della direttiva 2012/27/UE, il decreto legislativo 102/14 stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica e detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’energia e a superare le carenze del mercato che frenano l’efficienza nella fornitura e negli usi finali dell’energia;
- in particolare, per quanto concerne l’*“Efficienza nell’uso dell’energia”*, cui è dedicato il Titolo II del predetto decreto legislativo, l’art. 9, contenente disposizioni in ordine alla *“Misurazione e fatturazione dei consumi energetici”*, al comma 8 attribuisce all’Autorità il compito di assicurare che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali (tra l’altro) per la ricezione delle fatture;
- il comma 12 del successivo art. 16, rubricato *“Sanzioni”*, prevede che l’impresa di vendita di energia al dettaglio che applica specifici corrispettivi al cliente finale per la ricezione delle fatture sia soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 5.000 euro per ciascuna violazione;
- ai sensi del comma 15 del medesimo articolo, il soggetto competente ad irrogare dette sanzioni è l’Autorità;
- l’art. 20, del decreto legislativo 102/14, stabilisce che le disposizioni ivi contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 19 luglio 2014;
- il divieto in esame è stato ribadito dall’art. 10, comma 5, dell’Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com, il quale dispone, per le offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela (c.d. offerte PLACET) ivi disciplinate, che *“In nessun caso potranno essere applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture (...)”*; il medesimo divieto si applica altresì a tutte le offerte del mercato libero, in virtù di quanto previsto al punto 2, lettera c. della richiamata deliberazione 555/2017/R/com;
- in data 27 ottobre 2017, l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha trasmesso, ai rappresentanti dell’Autorità facenti parte del Gruppo di lavoro permanente – istituito ai sensi del Protocollo di Intesa integrativo in materia di tutela del consumatore, stipulato tra le due Autorità in data 23 ottobre 2014 – i verbali di acquisizione della documentazione afferente a un procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di Edison Energia S.p.a. (di seguito: Edison o società), emergendo un’ipotesi di eventuale violazione di competenza dell’Autorità;
- in particolare, dalla predetta documentazione, oggetto di rilevazione dal sito internet di Edison e concernente le condizioni contrattuali dell’offerta commerciale denominata *“Edison Luce Prezzo Fisso”* per la fornitura di energia

elettrica ai clienti domestici, era risultata l'applicazione da parte di Edison di un sovrapprezzo per la ricezione della fattura cartacea;

- nel paragrafo “*Fatturazione e pagamento*” delle condizioni economiche della suddetta offerta, infatti, si leggeva che “*Nel caso in cui il Cliente scelga di ricevere copia della bolletta in formato cartaceo, saranno addebitati 2 € per ogni copia di bolletta cartacea inviata*”;
- pertanto, con lettera 8 novembre 2017 (prot. Autorità 36489) la Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell’Autorità ha chiesto a Edison chiarimenti in merito all’applicazione, per le forniture di energia elettrica e gas naturale, di costi aggiuntivi per l’emissione di fatture in formato cartaceo, invitandola a conformarsi all’art. 9, comma 8, del d.lgs. 102/2014 e all’art. 10, comma 5, dell’Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com, che prevedono un espresso divieto in tal senso;
- con nota 17 novembre 2017 (acquisita con prot. Autorità 37813), la società ha dichiarato che allo stato non vi sono offerte commerciali per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale dalla medesima promosse che prevedano per il cliente finale corrispettivi aggiuntivi per l’emissione e la ricezione di fatture in formato cartaceo;
- la dedotta cessazione della condotta contestata è risultata confermata dalle condizioni contrattuali dell’offerta commerciale “*Edison Luce Prezzo Fisso*” rilevate dagli Uffici dal sito internet della società in data 10 aprile 2018;
- a fronte di quanto sopra, con determinazione DSAI/28/2018/com è stato avviato, nei confronti di Edison, un procedimento per l’accertamento delle violazioni in materia di fatturazione dei consumi energetici e per l’adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 16, commi 12 e 15, del decreto legislativo 102/14, formulando, contestualmente, una richiesta di informazioni, ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95 e dell’art. 10, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
- in data 18 maggio 2018 Edison ha tempestivamente presentato, ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell’art. 16 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, una proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 16184 del 21 maggio 2018), relativa alla predetta contestazione;
- con nota 18 giugno 2018 (acquisita con prot. Autorità 18783), la società ha fornito, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, le informazioni richieste al punto 3 della determinazione DSAI/28/2018/com, riguardanti il numero dei clienti finali domestici che hanno richiesto dal 19 luglio 2014 la fattura cartacea e il numero delle fatture per la cui ricezione sono stati applicati specifici corrispettivi;
- in data 3 agosto 2018 Edison ha presentato, ai sensi dell’art. 16, comma 4, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, un’integrazione alla proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 23302), in risposta alla richiesta di chiarimenti e precisazioni inviata dal Responsabile del procedimento con nota 1 agosto 2018 (prot. Autorità 22917);

- nella riunione del 9 ottobre 2018, il Collegio ha preso atto dell'istruttoria preliminare del Responsabile del procedimento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nella proposta di impegni, come risultante dalla nota 3 agosto 2018 (acquisita con prot. Autorità 23302), Edison ha dichiarato e documentato che, come richiesto dall'art. 17, comma 2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la condotta contestata con la determinazione DSAI/28/2018/com è cessata da novembre 2017;
- in particolare, la società ha cessato la condotta contestata prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio, avendo, con la citata nota del 17 novembre 2017 (acquisita con prot. Autorità 37813), dichiarato che le offerte commerciali per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale promosse dalla stessa non prevedono più per il cliente finale corrispettivi aggiuntivi per l'emissione e la ricezione di fatture in formato cartaceo; circostanza confermata dalle condizioni contrattuali dell'offerta commerciale "*Edison Luce Prezzo Fisso*" rilevate dal sito internet della società in data 10 aprile 2018 che prevedono l'emissione delle fatture solo in formato digitale (in conformità all'art. 10, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com che, nel caso di contratti di fornitura sottoscritti esclusivamente *on line*, non impone ai venditori l'obbligo di emettere fatture in formato cartaceo neanche su richiesta del cliente);
- la proposta presentata da Edison reca i seguenti tre impegni:
 1. restituzione a tutti i clienti domestici, con contratto attivo o cessato per la fornitura di energia elettrica o gas naturale, dei corrispettivi di postalizzazione addebitati dal mese di luglio 2014 in avanti, unitamente all'IVA applicata agli stessi (impegno n. 1);
 2. invio a tutti i clienti domestici con contratto attivo ai quali siano stati applicati corrispettivi di postalizzazione, di un'analisi personalizzata dei consumi energetici (impegno n. 2) così articolata:
 - i) invio – con uno dei cicli di fatturazione, entro 90 giorni dalla notifica della delibera di approvazione degli impegni – di un'analisi personalizzata dei consumi energetici effettuata sui dati storici a disposizione della società, corredata da una serie di consigli per la riduzione di tali consumi, nonché dall'invito a trasmettere ulteriori informazioni per un'analisi più approfondita;
 - ii) trascorsi sei mesi, invio di una seconda analisi personalizzata dei consumi sulla base degli ulteriori dati inviati dal cliente o, in assenza, dei dati storici aggiornati, e rinnovo dell'invito a fornire i dati utili per una più puntuale analisi energetica;
 - iii) decorsi ulteriori sei mesi, invio di una terza analisi energetica personalizzata, basata sui nuovi dati inviati dal cliente o, in assenza, dei dati storici ulteriormente aggiornati;

3. verifica periodica, da parte una o più Direzioni competenti del Gruppo Edison, in collaborazione con figure specialistiche esterne ed interne, della conformità dei contratti in essere per la fornitura di energia elettrica e gas naturale rispetto alla vigente normativa di settore di rango primario e secondario e trasmissione dei relativi esiti, riassunti in un *report*, alla Direzione Sanzioni e Impegni e alla Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell’Autorità; inoltre, nomina di un referente responsabile dell’interlocuzione con l’Autorità sui temi della *compliance* normativa e regolatoria dei contratti (impegno n. 3).

RITENUTO CHE:

- gli impegni presentati da Edison appaiano, ad una preliminare valutazione, potenzialmente utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
- sussistano, pertanto, i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell’art. 17, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/ com, la proposta di impegni presentata da Edison, come risultante dalla nota 3 agosto 2018 (prot. Autorità 23302)

DELIBERA

1. di dichiarare ammissibile, ai sensi dell’art. 17, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la proposta di impegni, presentata da Edison Energia S.p.a., come risultante dalla nota 3 agosto 2018 (prot. Autorità 23302) (*Allegato A*), con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/28/2018/com e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it;
2. di avvisare che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito internet dell’Autorità. I partecipanti al procedimento che intendano salvaguardare la riservatezza di dati o informazioni fornite, devono contestualmente presentare un’apposita richiesta adeguatamente motivata e evidenziare in appositi riquadri le parti riservate;
3. di avvisare che le osservazioni dei terzi interessati potranno essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sanzioni-impegni.aeggsi@pec.energia.it ovvero mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all’attenzione del Responsabile del procedimento al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Direzione Sanzioni e Impegni, Piazza Cavour 5, 20121 Milano. In quest’ultimo caso le osservazioni dei terzi interessati dovranno recare la dicitura “*Proposta di*

impegni di Edison Energia S.p.a. nel procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/28/2018/com. Osservazioni ai sensi dell'articolo 18 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com";

4. di avvisare che le osservazioni pervenute saranno pubblicate sul sito internet di Autorità a cura del Responsabile del procedimento;
5. di avvisare che, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 4, Edison Energia S.p.a. potrà presentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi ed, eventualmente, introdurre le conseguenti modifiche accessorie agli impegni;
6. di comunicare il presente atto a Edison Energia S.p.a. (P. Iva 08526440154) mediante pec all'indirizzo edisonenergia@pec.edison.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

9 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini